

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4386

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCIUTI, QUIETI, BOZZI, SANDIROCCO, CIAFARDINI,
PIERMARTINI, ERMELLI CUPELLI, CARIA**

Presentata il 29 gennaio 1987

**Interventi organici per la salvaguardia
della fascia costiera dell'Abruzzo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione del litorale abruzzese e della più ampia fascia costiera, che rappresenta un asse vitale per l'economia e la vita delle popolazioni, perché è l'area su cui maggiormente insistono attività industriali e terziarie, grazie alla più felice condizione geografica, è drammatica. Valga l'esempio di Pescara — e non solo di essa — allagata di frequente, con gravi conseguenze alle attività economiche, alle reti fognanti, ai porti, la cui difesa dal mare è molto spesso precaria, se non impossibile; del patrimonio edilizio costiero, sovente danneggiato; degli impianti turistici, spesso devastati dalla forza del mare.

Quali le cause di questo complesso intreccio di eventi naturali? Certo, sul

banco degli imputati può essere messa l'asportazione di materiali inerti lungo i corsi d'acqua, l'esiguità delle difese a mare, il depauperamento delle spiagge, l'estrazione degli idrocarburi, il carico eccessivo e, certamente, altre situazioni, anche di natura antropica. Ma è certo che questa triste elencazione non esaurisce le cause della situazione: va quindi posta ogni cura nella loro ricerca perché solo dall'esatta conoscenza delle condizioni del territorio potranno trovarsi utili insegnamenti. Occorre quindi mobilitare il patrimonio tecnico-intellettuale abruzzese e nazionale per una capillare analisi dei problemi che travagliano la regione, che non può nel suo sforzo di attingere livelli più accettabili di condizioni economico-

sociali essere frenata e ricacciata indietro da elementi naturali con molta probabilità affrontabili.

Va avviata quindi, una grande campagna di studi per consentire poi l'individuazione degli interventi, ai vari livelli, compreso quello operativo da intraprendere. È poi questo sforzo, prima intellettuale e poi tecnico, prima fondato sull'amore per la nostra terra e poi sulla tena-

cia che esso nei secoli ha indotto nelle nostre popolazioni, che lo Stato deve intervenire e dare una dimostrazione di fiducia alla regione. Ed è in questo spirito, che mi auguro che vogliate favorevolmente accogliere questa proposta di legge che tende a coniugare esigenze di fondo del territorio e della popolazione con ipotesi di lavoro, che evitino di frustare le tanto legittime aspettative.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La difesa del mare e della subsidenza della fascia costiera abruzzese è di interesse nazionale: a tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi negli anni 1987, 1988 e 1989 per la realizzazione di interventi secondo le modalità della presente legge. Una quota pari al 25 per cento degli stanziamenti annuali è destinata a studi, ricerche in ordine alle cause del depauperamento delle spiagge ed interventi preventivi lungo i corsi d'acqua della regione. Tale disponibilità è ripartita ed assegnata dal Comitato di cui al successivo articolo 2.

ART. 2.

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito un Comitato per la difesa della fascia costiera abruzzese composto dal Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede, o da un sottosegretario da questi delegato, dal presidente della regione Abruzzo, o da un assessore da questi delegato, dai presidenti delle quattro province d'Abruzzo, dal sindaco di Pescara, nonché, di volta in volta, dai sindaci rappresentanti i comuni interessati alle opere da realizzare.

ART. 3.

1. Il Comitato ha il compito di definire un programma di interventi per le finalità della presente legge, ripartendone gli stanziamenti ed assegnandoli ai soggetti competenti alla realizzazione.

2. In ragione dell'urgenza, il programma deve essere predisposto tenendo conto della pronta eseguibilità dei singoli interventi e a tal fine il Comitato, previa trasmissione dello schema di programma

e preavviso di 30 giorni, promuove incontri dei soggetti competenti ad esprimere pareri, autorizzazioni e nulla-osta, o per l'espressione congiunta degli atti dovuti, o l'impegno all'adozione degli atti necessari.

3. Il programma degli interventi è adottato con deliberazione del Comitato e quindi è reso esecutivo dai soggetti competenti alla realizzazione dei singoli interventi entro 45 giorni. In caso di inerzia da parte di soggetti subregionali, la competenza è avocata al presidente della Regione; nelle altre fattispecie, al Ministro dei lavori pubblici.

ART. 4.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge di lire 50 miliardi per il 1987, 150 miliardi per il 1988 e 300 miliardi per il 1989 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « difesa del suolo ».